



*Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

*Direzione Generale per la Motorizzazione*

*Divisione 5*

Via G. Caraci, 36 – 00157 Roma

Segreteria: tel. 06.41586293 – fax 06.41586275

Roma, **10 GIU. 2013**

prot. n. *14906*

A tutte le DGT  
LORO SEDI

Alla Regione Siciliana  
Assessorato Trasporti  
Turismo e Comunicazioni  
Direzione Trasporti  
Via Notarbartolo, 9  
PALERMO

All'Assessorato Regionale  
Turismo Commercio e Trasporti  
Direzione Compartimentale  
M.C.T.C. per la Sicilia  
Via Nicolò Garzilli, 34  
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento  
Servizio Comunicazioni e  
Trasporti Motorizzazione  
Lungadige San Nicolò, 14  
TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano  
Ripartizione Traffico e Trasporti  
Palazzo Provinciale 3b  
Via Crispi, 10  
BOLZANO

Alle Province della Regione Autonoma del  
Friuli Venezia Giulia  
Servizi Motorizzazione Civile  
LORO SEDI

All'U.N.A.S.C.A.  
Piazza Marconi, 25  
ROMA

Alla CONFARCA  
Via Laurentina, 569  
ROMA

All'ANFIA  
Viale Pasteur, 10  
ROMA

All'UNRAE  
Via Abruzzi, 25  
ROMA

OGGETTO: Circolazione dei carrelli di cui all'art. 58, comma 2, let. c), c.d.s.


A seguito di quesito posto dall'UMC di Roma, si è avuto modo di rendere chiarimenti in ordine alle condizioni in base alle quali è da ritenersi consentita la circolazione su strada dei carrelli di cui all'art. 58, comma 2, let. c), c.d.s..

Trattandosi di questione di interesse generale, si ravvisa l'opportunità di estendere a tutte le DGT in indirizzo i chiarimenti già forniti al riguardo, con preghiera di volere assicurare la massima diffusione della presente presso gli UMC ricadenti nel proprio ambito territoriale di competenza e presso tutta l'utenza interessata.

Nel merito, si ritiene che, a norma dell'art. 114, comma 2, c.d.s. i carrelli in parola possano attualmente circolare su strada solo se immatricolati.

Infatti, avendo l'art. 231 del vigente codice della strada abrogato la legge 10 febbraio 1982, n. 38, sono venuti meno i presupposti normativi in base ai quali è stato adottato il decreto ministeriale 28 dicembre 1989 il quale consentiva la breve e saltuaria circolazione su strada dei carrelli in oggetto senza che, a tal fine, fosse richiesta la loro immatricolazione bensì unicamente l'autorizzazione, della validità di un anno, rilasciata dall'Ufficio della Motorizzazione competente per territorio, previo benestare dell'ente proprietario della strada.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Arch. Maurizio VITELLI)



MN

